

TITOLO V

Art.59

Criteria di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici

1) Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, per gli edifici ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 (cinquecento) metri quadrati nonché per gli edifici residenziali con almeno 10 (dieci) unità abitative deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per l'installazione di infrastrutture elettriche, destinate alla ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto, nella misura di seguito indicata:

1.1) per gli edifici non residenziali:

1.1.1) deve essere garantita la dotazione minima di almeno un punto di connessione, arrotondato all'unità superiore, ogni otto stalli di parcheggio, ferma restando l'installazione di almeno un punto di connessione;

1.1.2) nei parcheggi multipiano deve essere comunque garantita l'accessibilità al punto di connessione per ciascuna area confinata per piano, ferma restando la dotazione minima prevista al precedente punto 1.1.1);

1.1.3) nei parcheggi scoperti a raso o in quelli coperti monopiano che prevedano aree confinate con accessi separati, deve essere comunque garantita l'accessibilità al punto di connessione per ciascuna area, ferma restando la dotazione minima prevista al precedente punto 1.1.1);

1.2) per gli edifici residenziali con almeno dieci unità abitative:

1.2.1) deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche, destinate alla ricarica dei veicoli, idonee a permettere la connessione per un numero minimo di spazi a parcheggio non inferiore al 20% del numero totale degli spazi a parcheggio.

2) Ogni box per auto, sia esso pertinenziale o no, ubicato negli edifici di cui al comma 1, deve essere dotato di predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche destinate alla ricarica dei veicoli.

3) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) si applicano nel caso di interventi di nuova costruzione e nel caso di interventi che, a prescindere dalla loro classificazione ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - del D.P.R. n. 380/2001, siano qualificabili come ristrutturazioni importanti di primo livello di cui al successivo comma 5.

4) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) non si applicano agli edifici ad uso residenziale per i quali il numero delle unità abitative, originariamente inferiore a dieci, aumenti per effetto di interventi edilizi che, a prescindere dalla loro classificazione ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - del D.P.R. n. 380/2001, non siano qualificabili come ristrutturazioni edilizie importanti di primo livello di cui al successivo comma 5.

5) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti per interventi di ristrutturazione edilizia importanti di primo livello si intendono gli interventi definiti dall'Allegato 1, punto 1.4.1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26/06/2015 e, più precisamente:

5.1) si definisce ristrutturazione importante l'intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l'involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall'ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati);

5.2) si definiscono ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all'intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati.

6) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione le definizioni uniformi di cui all'Allegato A alla Delibera di Giunta Regionale n. 243/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Il soddisfacimento delle disposizioni di cui sopra, ivi compresa la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia importante di primo livello, deve trovare dettagliata dimostrazione e previsione sia negli elaborati tecnico-progettuali che nella dichiarazione asseverata del progettista di cui all'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001.

8) La mancata e/o insufficiente previsione nel progetto dei punti di connessione di cui ai precedenti commi 1) e 2) costituisce impedimento al rilascio e/o alla formazione del titolo abilitativo edilizio.

9) La mancata realizzazione dei punti di connessione di cui ai precedenti commi 1) e 2) costituisce causa ostativa all'agibilità dell'edificio.